



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 103 del 10 luglio 2015

Oggetto: modifica del regolamento per il rimborso di spese legali per difesa in procedimenti per responsabilità civile, contabile, penale, adottato con delibera di C.d.A. n. 42 del 26 febbraio 2014.

Il Commissario Straordinario dell'Ente Foreste della Sardegna, in data odierna,

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 49 dell'11 maggio 2015 con il quale il Prof. Giuseppe Pulina è stato confermato Commissario Straordinario dell'Ente Foreste;

PREMESSO che, con delibera n. 42 del 26 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna adottava il regolamento, poi entrato in vigore dopo il superamento del rituale controllo, per il rimborso di spese legali per difesa in procedimenti per responsabilità civile, contabile, penale;

VISTA la relazione del Servizio Affari Generali e Legali;

CONSIDERATO che al Regolamento in oggetto è sopravvenuta l'approvazione ed entrata in vigore del D.M. 55/2014, in forza delle cui disposizioni risulta necessario ed opportuno apportare al Regolamento le modifiche specificate appresso:

1. l'art. 6 comma 2 è sostituito dal seguente:

“alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata preventiva stima degli oneri complessivi per la difesa, relativa al grado processuale. Qualora siano stimati oneri superiori, per il grado, tipo e valore di procedimento, al valore medio di liquidazione di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, sarà onere del richiedente darne supporto, spiegazione e documenti allegando, se sussistenti, la particolare difficoltà del processo, la necessità di prestazioni non sussumibili sotto il tariffario, la utilità di ricorrere a consulenti tecnici, od ogni altra per cui ritenga rimborsabile l'eccedenza al livello medio di liquidazione”;

2. l'art. 7 comma 1 è sostituito dal seguente:

“in ipotesi il richiedente dia preventiva comunicazione all'amministrazione dell'apertura contro di lui di procedimento civile, penale e contabile, il rimborso non potrà comunque es-



sere superiore al valore massimo di liquidazione per il corrispondente grado, tipo e valore di procedimento, di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni”;

3. l'art. 7 comma 5 è sostituito dal seguente:

“con la stessa istruttoria di cui all'articolo precedente e all'esistere di ogni condizione enunciata nel Regolamento, nelle ipotesi di cui al comma precedente il rimborso può essere garantito al richiedente, a prescindere dalla difficoltà del procedimento e di ogni altra considerazione, nella misura non superiore al c.d. valore medio di liquidazione, secondo grado, tipo e valore di procedimento, di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni”;

4. l'art. 7 comma 6 è abrogato;

RITENUTO necessario esprimere parere in merito;

Tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto:

DELIBERA

- al Regolamento, adottato con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell' Ente Foreste della Sardegna n. 42 del 26 febbraio 2014, sono apportate le seguenti modifiche:

1. l'art. 6 comma 2 è sostituito dal seguente:

“alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata preventiva stima degli oneri complessivi per la difesa, relativa al grado processuale. Qualora siano stimati oneri superiori, per il grado, tipo e valore di procedimento, al valore medio di liquidazione di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, sarà onere del richiedente darne supporto, spiegazione e documenti allegando, se sussistenti, la particolare difficoltà del processo, la necessità di prestazioni non sussumibili sotto il tariffario, la utilità di ricorrere a consulenti tecnici, od ogni altra per cui ritenga rimborsabile l'eccedenza al livello medio di liquidazione”;

2. l'art. 7 comma 1 è sostituito dal seguente:

“in ipotesi il richiedente dia preventiva comunicazione all'amministrazione dell'apertura contro di lui di procedimento civile, penale e contabile, il rimborso non potrà comunque essere superiore al valore massimo di liquidazione per il corrispondente grado, tipo e valore di procedimento, di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni”;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 103
DEL 10.07.2015

3. l'art. 7 comma 5 è sostituito dal seguente:

“con la stessa istruttoria di cui all'articolo precedente e all'esistere di ogni condizione enunciata nel Regolamento, nelle ipotesi di cui al comma precedente il rimborso può essere garantito al richiedente, a prescindere dalla difficoltà del procedimento e di ogni altra considerazione, nella misura non superiore al c.d. valore medio di liquidazione, secondo grado, tipo e valore di procedimento, di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni”;

4. l'art. 7 comma 6 è abrogato.

- La presente Deliberazione è inviata a controllo preventivo ex art.3 l.r. 14/1995, s.m.i..

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
per Il Direttore Generale
Antonio Casula

Il Commissario Straordinario
Giuseppe Pulina